



Affissa all'Albo Pretorio

il 10 AGO 2017

n. 1036

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione del Consiglio Comunale

SESSIONE ORDINARIA IN 1^a CONVOCAZIONE
N. 28 DEL 31-07-2017

OGGETTO: Sentenza della Corte di Appello di Roma – prima sezione civile. Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194 comma 1, lett. A) T.U.E.L. per pagamento delle spese di lite a favore della ditta Cappuccitti Giulio.

L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 17,05 e in prosieguo nella Sala Consiliare del Comune di Isola del Liri, appositamente convocata, mediante inviti consegnati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, con l'intervento dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI			PRESENTI	ASSENTI
01	QUADRINI VINCENZO	X		9	D'ORAZIO VINCENZO	X	
1	QUADRINI MASSIMILIANO	X		10	CARINGI ANGELO	X	
2	D'AMBROSIO SARA	X		11	MARZIALE LUCIO	X	
3	PALLESCHI LAURA	X		12	DI PUCCHIO ANTONELLA	X	
4	PANTANO ILARIA	X		13	MANCINI ANGELA		X
5	SCALA GIANNI	X		14	TOMASELLI MAURO	X	
6	MANCINI MONICA	X		15	TROMBETTA GIORGIO	X	
7	ROMANO FRANCESCO	X		16	ALTOBELLI ENZO		X
8	ROMANO PIERLUIGI	X					

Consiglieri presenti n. 15 Assenti n.2

Presiede il Presidente D'Orazio Vincenzo

Il Presidente, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta, che si tiene pubblica, ed invita il Consiglio Comunale alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4, del T.U.O.E.L. n. 267/2000) il Segretario Generale Supplente del Comune di Isola del Liri Dott.ssa Federica Sementilli.

Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri: Pantano I. Romano P. e Scala Gianni.

Il Presidente giustifica l'assenza del Consigliere Altobelli Enzo.

Il Consigliere Di Pucchio Antonella giustifica l'assenza del Consigliere Mancini Angela.

Si dà atto che il Consigliere Lucio Marziale illustra il presente punto all'o.d.g.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione degli intervenuti sulla presente proposta di deliberazione, di cui all'allegato verbale trascritto a seguito di avvenuta registrazione, altresì riprodotta su cd e depositato in formato cartaceo agli atti di ufficio e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente con apposito link;

PREMESSO CHE:

- con citazione notificata il 12/01/1988 la ditta Cappuccitti Giulio chiedeva al Tribunale di Cassino la condanna del comune di Isola del Liri al pagamento di alcuni compensi maturati a seguito dell'esecuzione di alcuni lavori stradali su Via XXV Aprile e Via San Domenico- Campo dei Grilli;
- con sentenza n. 247/1999 il Tribunale di Cassino rigettava la domanda;
- avverso la sentenza n. 247/1999 la ditta Cappuccitti proponeva appello chiedendo la condanna del comune di Isola del Liri la somma di £ 31.094.000 oltre interessi e in subordine condannare il geom. Mancini Lidio al pagamento della somma di pari importo a titolo di risarcimento danni oltre interessi legali;
- la corte di appello di Roma ha disposto la CTU e con sentenza n. 1048/2007 ha condannato il Comune di Isola del Liri al pagamento della somma di € 3.163,38 oltre interessi legali dalla domanda al saldo e i 2/3 delle spese per il doppio grado di giudizio;
- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 06/11/2008 si è proceduto al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 1048/07 della Corte di appello di Roma e al successivo pagamento della somma di € 10.515,83;
- la ditta Cappuccitti Giulio ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 1048/07 della Corte di Appello di Roma, che è stata accolta completamente dalla Corte di Cassazione rinviando alla Corte di Appello anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità;
- la Corte di Appello di Roma, con sentenza n.1758/2016 del 16/03/2016, assunta al protocollo di questo ente al n. 9273 del 05/06/2017, ha definitivamente condannato il Comune di Isola del Liri a pagare a Cappuccitti Giulio la somma di € 20.392,09 (da cui sono già state detratte le somme liquidate con D.C.C. n. 45 del 06/11/2008) oltre Iva ed interessi dalla sentenza ed alla rifusione in suo favore delle spese di lite che sono state liquidate in € 2.000,00 per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, in € 3.000,00 per il giudizio di rinvio, in € 370,00 per spese oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa.

RILEVATO CHE:

- l'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL, che prevede che con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, del TUEL o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio tra cui quelli derivanti da sentenze esecutive;

CONSIDERATO CHE:

- che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;
- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;
- la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;



- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;
- i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;
- nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Lombardia – delibera n. 401/2012);
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incumbente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);
- Visto lo Statuto dell'Ente e il vigente Regolamento di Contabilità;
- Visti gli allegati pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del TUEL;
- VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 153 – 5° comma – del D.Lgs n. 267/2000;
- VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del relativo servizio ai sensi dell'art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000;

In conformità dell'esito di apposita votazione espressa in forma palese e che da il seguente risultato:

Astenuti: n 1 (D'Orazio Vincenzo); Favorevoli: n. 10; Contrari n. 4 (Scala Gianni, Trombetta Giorgio, Di Pucchio Antonella e Tomaselli Mauro).

DELIBERA

1. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo di € 20.392,09 per i seguenti titoli in conto capitale: € 3.098,74 relative ai lavori stradali di Via XXV Aprile; € 1.265,21 per la differenza dei lavori eseguiti su Via S. Domenico-Campo dei Grilli; € 16.028,14 per interessi moratori ai sensi del DPR 1063/1962 oltre Iva ed alla rifusione in suo favore delle spese di lite che sono state liquidate in € 2.000,00 per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione , in € 3.000,00 per il giudizio di rinvio, in € 370,00 per spese oltre rimborso spese generali (12,5%), Iva e Cpa per un totale di € 28.335,49;
2. di finanziare il debito fuori bilancio di cui al punto precedente imputando la suddetta somma al capitolo 271.2 del corrente bilancio 2017;
3. di demandare al competente Responsabile la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002.

Quindi per l'urgenza di procedere al riconoscimento del debito, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in conformità dell'esito di apposita votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato:

Astenuti: n 1 (D'Orazio Vincenzo); Favorevoli: n. 10; Contrari n. 4 (Scala Gianni, Trombetta Giorgio, Di Pucchio Antonella e Tomaselli Mauro).

**Oggetto: Sentenza della Corte di Appello di Roma – prima sezione civile.
Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. A) T.U.E.L.
per pagamento delle spese di lite a favore della ditta Cappuccitti Giulio**

PRESIDENTE: do la parola sempre all'assessore Marziale, prego. ASSESSORE MARZIALE: siamo alla terza soccombenza. È chiaro che in questa sede siamo al 100% di percentuale di soccombenza. È come se volessimo valutare gli abitanti di un comune solo dall'elenco dei certificati di morte. Nel riconoscimento dei debiti fuori bilancio arrivano le cause che abbiamo perduto. Questa in realtà ha veramente un iter che è difficile anche per un cassazionista comprendere appieno. Stiamo parlando, tanto per dire, di un periodo... la citazione per questo danno, per questo giudizio è del 12 gennaio del 1988. La ditta Cappuccitti Giulio per lavori stradali in via XXV Aprile - via San Domenico - Campo dei Grilli nell'88. Siamo veramente in un'altra era geologica. Il comune ha vinto in primo grado perché il tribunale di Cassino ha rigettato la domanda. C'è stato un giudizio in appello che invece ci ha visto condannati. Abbiamo impugnato in Cassazione... anzi, la ditta ha proposto ricorso per Cassazione relativamente ad una parte della sentenza favorevole alla ditta che però non la soddisfaceva pienamente. Questo per dire pure che, cara Antonella, per chiudere i contenziosi prima del nascere però occorre la collaborazione anche della persona che intenta la causa. È chiaro che se io mi vedo arrivare una citazione per mille euro ci provo a chiudere. Se però poi la controparte non vuole chiudere e i tempi sono sempre stretti perché c'è un atto di citazione in giudizio, ci sono dei tempi precisi entro cui costituirsi e c'è una responsabilità di danno erariale se non ci si costituisce in primo grado. Quindi la costituzione in primo grado a differenza dell'atto di appello e di cassazione è molto più stringente per gli enti locali che in pratica sono costretti da giurisprudenza assolutamente conforme, concorde e perenne della Corte dei Conti a costituirsi nel giudizio. Quindi diventa difficile intavolare una trattativa con chi non la vuole fare. Questo è il fatto. Qui addirittura quindi impugnata in Cassazione per un aspetto. La Cassazione accoglie, quindi ripassa la palla alla Corte di Appello di Roma nel 2007 e alla fine questa Corte di Appello di Roma che decide nel 2016. Quindi un giudizio iniziato nel 1988 in Italia termina... ma noi potremmo anche ricorrere per Cassazione. Perché la Corte di Appello per la seconda o terza volta dal 1988 la causa in Corte d'Appello si chiude nel 2016, cioè dopo 28 anni, ma noi avremmo potuto ricorrere in

Cassazione ancora. ...no, Cappuccitti è morto. Poveretto il titolare della ditta è morto, ci sono gli eredi. Comunque io so che stanno agendo gli eredi. A me l'avvocato di Cappuccitti ha detto che il titolare della ditta nel 1988 è deceduto. Sono gli eredi che continuano questa cosa. Per dire è veramente difficile. Anche qua noi preghiamo una somma stratosferica di interessi dal 1988 rispetto alla sorte. Però è difficile governare tutte queste cose. Un po' è la macchinosità del nostro sistema giudiziario... le cause stanno là, uno se ne scorda e poi alla fine arriva un erede non si butta niente e si va a rintracciare queste cose. Quindi io dico meno male, chiudiamo forse un record, non lo so, credo non esistano contenziosi più antichi di questo. Nessuno di noi forse era presente in questo consiglio. Forse il sindaco, non lo so. Veramente parliamo di un'altra era geologica e noi ci troviamo oggi a dover chiudere anche per nostra volontà. Non abbiamo voluto perché poi ricorrere in Cassazione contro sentenze di questo tipo si parte da parcelle in caso di soccombenza veramente di decine di migliaia di euro. Anche perché la Cassazione diciamo non gradisce essere disturbata su cose di questo tipo; dice vedetevela voi, non ci intasate a noi. Questa però è la decisione che è stata presa, è diventata definitiva e chiediamo il riconoscimento del debito fuori bilancio.

PRESIDENTE: grazie assessore. Ci sono interventi? Prego consigliere Di Pucchio.

CONSIGLIERE DI PUCCHIO: assessore Marziale è vero che la vicenda ha avuto inizio nell'88, 12 gennaio 88, è pur vero però che la questione era stata affrontata da una precedente amministrazione che con delibera di consiglio comunale numero 45 del 6/11/2008, quindi sindaco qualcuno che oggi è ancora sindaco, aveva assunto decisione. Strano è che generalmente, e qui chiudo lasciando a voi degli elementi di riflessione, un'amministrazione che generalmente si fa prendere per la gola per riconoscere debiti fuori bilancio abbia riconosciuto un debito fuori bilancio portato da una sentenza non definitiva. Quindi l'anomalia di queste vicende giudiziarie che l'hanno fatta durare troppo dall'88 ad oggi come diceva l'assessore, ma con uno step intermedio che è stata appunto una delibera di consiglio comunale del 2008 che quindi ha una matrice politica ben definita. È una vicenda che ancora una volta chiede soldi ai cittadini isolani per delle utilità che non avranno. Perché oggi noi riconosciamo un debito fuori bilancio di € 20.392 di cui però € 16.000 sono interessi. È quantomeno pacifico, condivisibile che questa minoranza voglia smarcarsi da qualsiasi tipo di responsabilità rispetto a questa scelta. Rispetto a questa scelta che conferma ancora una volta come forse la gestione fallimentare del contenzioso ha radici antiche, ha radici già dal 2008. È una sentenza a

cui siete arrivati con un iter e con delle scelte probabilmente sbagliate. La perplessità più grande è che si sia arrivati in consiglio comunale a riconoscere un debito fuori bilancio nel 2008 con una sentenza che non era passata neanche in giudicato.

PRESIDENTE: non interrompiamo per cortesia. CONSIGLIERE DI PUCCHIO: lascia perplessi. Con gli strumenti conoscitivi che abbiamo ci lascia perplessi questo iter. Torno a ripetere, il dato è questo, riconosciamo una sentenza dove tiriamo fuori € 20.000 di risorse finanziarie per pagare € 16.000 di interessi con un riconoscimento di debito fuori bilancio avvenuto a novembre 2008, quindi da un'amministrazione, da un consiglio comunale e da una maggioranza di quel consiglio comunale ben precisa. Si è proceduto anche al pagamento della somma di € 10.515, dopodiché la ditta ha fatto appello. Permettete che siamo perplessi da tutto ciò? Quindi oggi riconoscetevi questo bel debito fuori bilancio, tirate fuori € 16.000 di interessi passivi. La valutazione politica non può essere positiva assessore, mi dispiace. Lei si può rivolgere ai cavilli legali ma la valutazione dell'uomo medio, del cittadino medio chi siamo noi che non abbiamo cognizioni di natura legale è questa, cioè che la vostra scelta sicuramente ha contribuito ad aggravare dal 2008 ad oggi ancora di più... PRESIDENTE: assessore lasciamo finire l'intervento, poi replichi. CONSIGLIERE DI PUCCHIO: ...in Cassazione perché evidentemente la sentenza non era passata in giudicato e andiamo a riconoscere debiti... io ho detto un'altra cosa. Ho detto che mi lascia perplessa... se mi ascolti quando parlo forse interagiamo. Io ho detto un'altra cosa e non voglio dare giudizi su quella scelta, o meglio li do sull'atto, sulla proposta. La scelta nulla del 2008... PRESIDENTE: assessore lasciamo finire l'intervento al consigliere. Lo chiarisce dopo, riprende la parola, ha diritto di replica. CONSIGLIERE DI PUCCHIO: posso essere libera di dire che andare in consiglio comunale dove le sentenze sono arrivate dopo essere divenute definitive, passate in giudicato dopo anni mi sa di strano. Lo posso almeno dire? È nella mia piena possibilità di dire... io sto dicendo un'altra cosa. Io sto dicendo che per me è anomalo, per non usare altri termini, che nel 2008 si fosse andati in consiglio comunale ad approvare, a riconoscere come debito fuori bilancio il debito portato da una sentenza non passata in giudicato. Punto. Quindi tutte queste evidenze messe a sistema... voglio dire se all'epoca avessimo chiuso probabilmente € 16.000 di interessi passivi non li avremmo... CONSIGLIERE MARZIALE: ...non dipendeva da noi. Noi abbiamo riconosciuto un debito fuori bilancio sbagliando, ed hai ragione. Perché abbiamo sbagliato, non c'era l'esecutività.

Abbiamo sbagliato. Oggi no perché... CONSIGLIERE DI PUCCHIO: però ci ha indebolito leggermente questo riconoscimento del debito fuori bilancio anche se nullo. Va bene, noi restiamo della nostra posizione e non ci assumiamo neanche un minimo di responsabilità su questo riconoscimento che, ripeto, per € 20.000 di debiti fuori bilancio 16.000 sono rappresentati da interessi passivi. Questo è il dato, al di là della nullità... ma non so neanche se ero presente a quella proposta deliberativa. ...come non c'eri? C'eri, c'eri. PRESIDENTE: grazie consigliere. Ci tengo a dire una cosa. Vale per tutti, maggioranza e opposizione. Non intendo assolutamente, ed è l'ennesima volta che lo ripeto, che quando prendono la parola e stanno intervenendo consiglieri, siano essi di maggioranza e di opposizione, non bisogna interloquire e interrompere altrimenti prenderò provvedimenti. Che valga per tutti, d'accordo? Ci sono interventi? Se non ci sono altri interventi passiamo al voto. Chi si astiene? 1. Chi è favorevole? 10. Chi è contrario? Scala, Trombetta, Di Pucchio, Tomaselli. Votiamo l'immediata eseguibilità. Chi si astiene? 1. Chi è favorevole? 10. Chi è contrario? Scala, Trombetta, Di Pucchio, Tomaselli. Passiamo al quarto punto dell'ordine del giorno.



Comune di Isola del Liri

Provincia di Frosinone

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 8°


OGGETTO: SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA – PRIMA SEZIONE CIVILE. RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO, EX ART.194, COMMA 1, LETT.A) T.U.E.L PER PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE A FAVORE DELLA DITTA CAPPUCCHETTI GIULIO.

In ordine alla regolarità tecnica (ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) si esprime parere favorevole relativamente all'intervento in oggetto.

Si attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Isola del Liri li 12/07/2017

Il Responsabile del Servizio 8°
Ing. Pierpaolo Spaziani Testa



Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

Via S. Giuseppe, 1-03036 Isola Del Liri-P.Iva 00279790604-C.F. 91000660604-www.comune.isola-del-liri.fr.it

Servizio Finanziario
Tel. 0776/800809
Paghe-Economato
Tel. 0776/800828
Ragioneria
Tel. 0776/800829
Fax 0776/800872

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO : Sentenza della Corte di Appello di Roma- Prima Sezione Civile. Riconoscimento del Debito fuori Bilancio, ex art. 194, Comma 1, lett. A T.U.E.L. per pagamento delle spese di lite a favore della ditta Cappuccitti Giulio.

**In ordine alla regolarita' contabile (ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000), si esprime parere favorevole.
Si attesta altresì la regolarità e la correttezza contabile ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs 267/2000.**

Isola del Liri, li 13/07/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Claudia Marra

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

Prot. 12069

del 26 LUG. 2017

Comune di Isola del Liri

Provincia di Frosinone

Organo di revisione economico finanziario

→ Al Sindaco

All'assessore al bilancio

Al segretario Comunale

Al responsabile del servizio finanziario

OGGETTO: SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA - PRIMA SEZIONE CIVILE. RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO, EX ART.194, COMMA 1, LETT.A) T.U.E.L PER PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE A FAVORE DELLA DITTA CAPPUCCITTI GIULIO.

Il sottoscritto revisore Aurelio Gaffi, nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 21/05/2015, ricevuta la proposta di deliberazione di cui in oggetto;

Preso atto della documentazione allegata

Ritenuto ricorre i presupposti previsti dall'art. 194 comma 1 lettera a) del Dlgs 267/2000.

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del Dlgs 267/2000.

Esprime parere favorevole alla adozione della proposta in oggetto.

Invita l'amministrazione comunale alla verifica delle eventuali responsabilità, con conseguente avvio delle azioni di rivalsa a salvaguardia degli interessi dell'Ente.

Isola del Liri li 26 luglio 2017


Aurelio Gaffi

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Vincenzo D'Orazio

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE
f.to Dott.ssa Federica Sementilli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nel sito internet del Comune di Isola del Liri www.comune.isoladelliri.fr.it – Sez. Albo Pretorio “On Line” il giorno 08 AGO 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Isola del Liri, li 08 AGO 2017

Il Segretario Generale
f.to Dott. Ettore Salvati

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Isola del Liri, li 08 AGO 2017



Il Segretario Generale
Dott. Ettore Salvati

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Il Segretario Generale
Dott. Ettore Salvati